CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N 116 **Del 22/09/2017**	**OGGETTO: Ricorso al Tribunale Civile di Tivoli – Magistratura del Lavoro - ex art. 702 bis cpc. Incarico legale.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,38 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
Angelo Lupi	**Sindaco**	X	
Rita Dappi	**Assessore**		X
Mauro Rossi	"	X	
Silvia Mancini	"		X
Giulio Beltramme		X	
Marco Taurone		X	

Presiede il Signor Angelo Lupi Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giada De Francesco

Su proposta dell'Assessore_____ / Sindaco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI SETTORE	
RESPONSABILE DEL : I DIPART. IN DATA: 22/09/2017	**PARERE** di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** **Dott. Giuseppe Scaramella**
RESPONSABILE DEL: II DIPART. IN DATA: 22/09/2017	**PARERE** di regolarità contabile: **FAVOREVOLE** **Dott.ssa Alessandra Galizia**

La Giunta Comunale

Premesso che l'art. 74 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 prevede l'erogazione dell'assegno di maternità di base;
Che il suddetto assegno viene concesso dai comuni tramite il portale dell'Inps alle condizioni di cui al comma 4, del suddetto art. 74 – del D.Lgs. 151/01;
Che il comma 1, di detto art. 74, stabilisce che "per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento della stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive € 2.500,00";
Che sul portale dell'INPS tra i requisiti generali richiesti per l'assegno di maternità è previsto il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o se cittadino non comunitario il permesso di soggiorno CE;
Che in data 18/10/2016 è stata presentata domanda di assegno di maternità, da parte di cittadina non comunitaria non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo;
Che sulla questione è stata sentita anche l'INPS che, anche se non è competente in materia di riconoscimento dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.Lgs. 151/2001, si occupa invece di assegno di maternità di cui all'art. 75 del medesimo decreto;
Che il suddetto art. 75 prevede tra i requisiti il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero se cittadini non comunitari il permesso di soggiorno CE, pertanto prevede il medesimo requisito del permesso di soggiorno previsto nell'art.74;
Che l'INPS ha fatto presente "che la normativa di riferimento per l'assegno di maternità del Comune e per l'ANF dei comuni, non è stata innovata dalle evoluzioni giurisprudenziali operate dalla sentenza della Corte Costituzionale (in particolare la sentenza n. 306/2008; n.11/2009; 187/2010 ordinanza n. 285/2009) le quali, intervenendo sul tema della provvidenza assistenziale ai cittadini extracomunitari, hanno preso in considerazione esclusivamente l'indennità di accompagnamento, l'invalidità civile e l'indennità di frequenza per i minori disabili, non menzionando le altre prestazioni assistenziali, incluse quindi quelle dell'assegno di maternità e dell'ANF in questione";
Che per quanto sopra la domanda sopra citata prot. n. 11300/2016 non è stata accolta come da comunicazione prot. n. 11638/2016;
Che, successivamente, in data 04/07/2017 prot. n. 6715 è pervenuta la citazione in giudizio del Comune di Cave e dell'INPS, al fine del riconoscimento dell'assegno di maternità di cui alla domanda prot. n. 11300/2016 per una cittadina straniera non in possesso del permesso di soggiorno CE;
Che in considerazione della complessità ed incertezza normativa alcuni tribunali hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Che uno dei tribunali rimettenti ha osservato a sua volta che "dall'esame complessivo del diritto dell'Unione Europea non è rinvenibile una disposizione normativa munita di completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni, tale da consentire di riconoscere il diritto all'assegno in questione anche allo straniero soggiornante per motivi familiari, non in possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata;
Che anche l'INPS, costituitosi nei giudizi, ha chiesto che la questione venisse dichiarata non fondata, poiché secondo l'Istituto, alla luce della giurisprudenza costituzionale, deve considerarsi legittima l'introduzione di limitazioni all'attribuzione di prestazioni assistenziali e pensionistiche in relazione al requisito della stabile permanenza nel territorio dello stato;
Che la Corte Costituzionale ha rilevato che i rimettenti tribunali non hanno verificato in merito alla applicabilità ai casi specifici dei trattati internazionali, e con ordinanza n. 95 del 4 maggio 2017, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001;
Che da quanto sopra esposto si è evidenziata una incertezza normativa, risolta solo con l'intervento della Corte Costituzionale con ordinanza n. 95/2017;

Che comunque si ritiene che la condotta amministrativa sia stata posta in essere in osservanza a disposizioni di legge vigenti;
Che, per quanto sopra, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (Ordinanza 95/2017) si è ritenuto, con determina n. 252 del 22/09/2017, di dover intervenire in sede di autotutela decisoria annullando la comunicazione prot. n.11638/2016 e procedendo ad accogliere la domanda acquisita al protocollo generale dell'ente n. 11300 del 18/10/2016 relativa alla richiesta dell'assegno di maternità da parte di cittadina non comunitaria non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo, con inserimento dei relativi dati sul portale dell'INPS, ai fini del riconoscimento dell'assegno di maternità;
Ritenuto necessario, per la tutela dell'Ente avanti il Tribunale Civile di Tivoli affidare incarico legale;
Visto il parere reso, in ordine alla regolarità tecnica, dai Responsabili del I e II Dipartimento;

DELIBERA

- Di stabilire, per quanto in premessa motivato, che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

- Di conferire incarico per la difesa di ogni e qualunque interesse dell'ente, nominando legale del Comune di Cave, l'Avv. Latini Gianluca, con Studio in Cave, Via Pio XII 96, per costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Civile di Tivoli – Magistratura del Lavoro anche per far risultare quanto determinato dal Comune in sede di autotutela decisoria, con conseguente accoglimento della domanda presentata dalla Sig.ra Kalytyn Nataliia;

- Di demandare al Dirigente del I Dipartimento l'adozione degli atti consequenziali, anche al fine di perfezionare l'incarico ed impegnare la relativa spesa che dovrà essere assunta previa accettazione del disciplinare di incarico.

LA GIUNTA COMUNALE

- Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giada De Francesco

IL SINDACO
Fto Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave lì 04 OTT 2017

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave lì _____

Il Messo Comunale

_____

IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco